

PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (AI SENSI DELL'ART. 3 D.L. 21/09/2021 N. 127)

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 127/2021 (il "Decreto"), dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è obbligatorio possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19, c.d. Green Pass, per accedere ai luoghi di lavoro.

In particolare, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di essere ottemperante alle disposizioni del Decreto, con la presente procedura la Scrivente detta le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso della Green Pass, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del Decreto, fornendo altresì a tutti i lavoratori le informazioni necessarie sulle nuove misure adottate anche a garanzia del trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.

Accesso ai locali aziendali e ai luoghi di lavoro

Per tutto il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio essere in possesso ed esibire il Green Pass per accedere ai locali aziendali e ai luoghi di lavoro.

Tale obbligo è esteso a chiunque debba accedere ai locali aziendali, per qualunque motivo, anche se non nostro dipendente (ad esempio: fornitori, collaboratori, consulenti, ecc..). In assenza di Green Pass non è consentito l'ingresso.

Resta inteso che tale obbligo non si applica ai soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Soggetti incaricati all'attività di verifica e di controllo

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Decreto, sono stati individuati - con apposita nomina - i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso del Green Pass da parte di tutti i lavoratori (anche esterni) che accedono ai locali aziendali e ai luoghi di lavoro. A tal fine si rendono noti i nominativi degli incaricati all'attività di verifica e di controllo:

- [indicare nominativo e ruolo del soggetto incaricato];
- [indicare nominativo e ruolo del soggetto incaricato];
- [indicare nominativo e ruolo del soggetto incaricato].

Tali soggetti assolvono i seguenti obblighi:

- la verifica circa la corretta validità, autenticità e integrità del Green Pass dei lavoratori;
- il controllo del documento di identità del soggetto intestatario del Green Pass.

L'attività di verifica e controllo è effettuata esclusivamente attraverso l'applicazione "VerificaC19", o attraverso la diversa applicazione che dovesse essere messa a disposizione dal Governo, e non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario del Green Pass in qualunque forma. Pertanto, non è concessa la conservazione ed il salvataggio di alcuna informazione da parte dei soggetti incaricati (ad esempio, copia del Green Pass cartaceo, copia del documento di identità del soggetto controllato, screening del Green Pass ecc..).

I soggetti incaricati segnalano tempestivamente alla Direzione della Scrivente le violazioni delle norme previste dal Decreto, nonché qualsivoglia problematica registrata con i lavoratori sia in ordine al rifiuto di mostrare il possesso del Green Pass su richiesta degli incaricati stessi sia riguardo a ogni altra criticità relativa al malfunzionamento dei dispositivi in dotazione.

Modalità di svolgimento dei controlli

Dal 15 ottobre 2021 i soggetti incaricati sono tenuti a richiedere e a verificare la corretta validità, autenticità e integrità del Green Pass di tutti i lavoratori che accedono ai locali aziendali e ai luoghi di lavoro.

[Inserire la descrizione delle modalità operative con cui verrà effettuato il controllo e la verifica del Green Pass].

L'attività di verifica e di controllo è riepilogata quotidianamente nel Registro straordinario degli ingressi che riporta esclusivamente l'elenco dei nominativi dei lavoratori soggetti alla verifica ai sensi dell'art. 3 del Decreto. In ogni caso la registrazione non riporta l'esito della verifica o il trattamento di dati particolari dei soggetti

Obblighi e sanzioni

Al fine di garantire la programmazione del lavoro, tutti i lavoratori sono obbligati a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Direzione della Scrivente l'assenza dal servizio per mancato possesso del Green Pass, con un preavviso di almeno 24 ore dall'inizio della prevista prestazione lavorativa.

Il lavoratore che non è in possesso di Green Pass non può accedere ai locali aziendali e ai luoghi di lavoro ed è considerato assente ingiustificato senza diritto ad alcuna retribuzione. L'assenza ingiustificata durerà fino alla presentazione del Green Pass o, in mancanza, fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

L'accesso ai locali aziendali in assenza di Green Pass o con Green Pass contraffatto o relativo ad altri soggetti comporta, invece, l'avvio di un procedimento disciplinare e la segnalazione al Prefetto (che applicherà una sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500).

La presente procedura aziendale è efficace dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza e potrà essere oggetto di proroga in ipotesi di differimento del termine di cessazione dello stato di emergenza ovvero di validità dell'efficacia del Decreto disposta da appositi interventi legislativi.

[Inserire luogo e data]

[Inserire nome della Società, timbro e firma]